

EMILIA ROMAGNA

VIA LIBERA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La commissione consiliare Sanità e politiche sociali della regione Emilia Romagna ha dato via libera al progetto di legge presentato dalla giunta regionale per adeguare l'organizzazione del servizio sanitario regionale alle accresciute competenze che il nuovo titolo V della costituzione riconosce alle regioni.

Il testo presenta importanti novità ma anche significative conferme e sottolineature. Tra queste innanzitutto la centralità del servizio sanitario nazionale e dei suoi valo-

ri di universalismo, uguaglianza d'accesso, globalità della copertura sanitaria, finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale, che vengono espressamente richiamati in apertura.

Tra le altre novità la riaffermazione dell'esclusività del rapporto di lavoro dei medici e degli altri operatori del Servizio Sanitario per assicurare il buon funzionamento dei servizi, prevenire conflitti d'interesse e la sua incompatibilità con l'esercizio della libera professione come titolo preferenziale per ricoprire incarichi di direzione, contro la norma recentemente approvata dal governo.

Il progetto di legge si oppone anche ad una visione economicistica del Servizio Sanitario regionale e ne ribadisce a più riprese le preminenti finalità sociali.

8.

TFR E FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVI

Un quesito piuttosto ricorrente - tra quelli che, di recente, pervengono all'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali dell'Aris - riguarda le nuove disposizioni normative introdotte in ambito pensionistico ed, in particolare, la possibilità per i dipendenti di conferire il trattamento di fine rapporto a favore di fondi di previdenza complementare.

In proposito giova evidenziare che la legge di riforma del sistema pensionistico - vale a dire la legge n.243 del 23 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 21 settembre 2004 - prevede che il governo è delegato ad emanare (entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima) uno o più decreti legislativi finalizzati a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

Tra le principali fonti di finanziamento della previdenza complementare, la succitata legge individua l'utilizzo del TFR.

Più precisamente il TFR - salvo diversa esplicita volontà del lavoratore - dovrà essere conferito ad una delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993: nell'ipotesi in cui il lavoratore non eserciti una diversa volontà (manifestando esplicitamente di non voler aderire ad alcuna forma di previdenza integrativa), ovvero non eserciti la scelta del fondo cui destinare il TFR, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che il Governo è delegato ad emanare, il Governo stesso dovrà individuare forme tacite di conferimento del TFR a favore di fondi istituiti o promossi dalle Regio-

ni, ovvero in base a contratti o accordi collettivi.

Tanto chiarito, le comunicazioni che già in questi giorni diverse strutture stanno ricevendo dai propri dipendenti, contenenti la manifestazione di non voler aderire ad alcuna forma di previdenza integrativa, sono assolutamente premature.

Difatti, come sopra evidenziato, la facoltà di non voler aderire ad alcuna forma di previdenza complementare potrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che il Governo è chiamato ad emanare nei prossimi 12 mesi dell'entrata in vigore della legge n.243/2004.

Ad ogni buon conto, le comunicazioni inviate prematuramente dai dipendenti potranno essere conservate ed utilizzate a tempo dovuto (sempreché siano compatibili con quanto sarà contenuto nel predetto decreto legislativo di attuazione).

Studio Legale Costantino

